I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/93 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 (2) stabilisce determinate norme di commercializzazione per le uova;

considerando che le disposizioni relative alle consegne dirette, da parte dei produttori, ai centri di imballaggio, nonché a determinati mercati ed alle aziende dell'industria alimentare debbono applicarsi anche alle consegne dirette all'industria non alimentare;

considerando che la consegna di uova declassate deve essere limitata, onde garantire una corretta manipolazione di tale prodotto, ad aziende dell'industria alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3);

considerando che conviene precisare che le indicazioni facoltative pubblicitarie sugli imballaggi delle uova possono comprendere simboli e far riferimento sia alle uova che ad altri prodotti;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le disposizioni relative all'indicazione delle date sulle uova della categoria A e sugli imballaggi che le contengono devono essere modificate onde esigere l'indicazione obbligatoria della data di durata minima come per gli altri prodotti alimentari, conformemente alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4); che, allo scopo di facilitare il controllo per le uova importate della categoria A, la data di confezionamento deve essere indicata anche sugli imballaggi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) è aggiunta la seguente parte di frase:

« e all'industria non alimentare »;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) le uova: soltanto ai raccoglitori, ai centri d'imballaggio, ai mercati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ad aziende dell'industria alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/347/CEE e all'industria non alimentare, »;

3) all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 3 la parte di frase « all'industria alimentare » è sostituita da « alle aziende dell'industria alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE »;

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1).
(2) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/684/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 38).
(4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27).

4) il testo dell'articolo 7, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) la data di durata minima » ;

5) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova ; il nome e la ragione sociale o il marchio di impresa utilizzato da tale azienda, che può essere un marchio d'impresa utilizzato collettivamente da varie aziende, può essere indicato se non reca indicazioni o simboli relativi alla qualità o alla freschezza delle uova, al sistema di produzione seguito o all'origine delle uova, incompatibili con il presente regolamento ; » ;

6) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) la data di durata minima seguita dalle raccomandazioni idonee di magazzinaggio e d'utilizzazione, per le uova di categoria A, e la data d'imballaggio per le uova delle altre categorie ; » ;

7) il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) indicazioni o simboli intesi a promuovere la vendita di uova o di altri prodotti, purché non siano, di per sé o per la loro formulazione, tali da indurre in inganno l'acquirente » ;

8) il testo dell'articolo 13, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. In caso di vendita di uova sciolte devono essere indicati anche il numero distintivo del centro di imballaggio che ha classificato le uova o, nel caso di uova d'importazione, il paese terzo di origine nonché la data di durata minima seguita dalle raccomandazioni idonee di magazzinaggio e d'utilizzazione » ;

9) il testo dell'articolo 15, lettera b) sub ee) è sostituito dal testo seguente :

« ee) della data d'imballaggio e della data di durata minima seguita dalle raccomandazioni idonee di magazzinaggio e d'utilizzazione per le uova di categoria A, e della data di imballaggio per le uova delle altre categorie. »

Articolo 2

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, le misure transitorie necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative allo smaltimento degli imballaggi esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS